



News

## TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

*Maggio 2018*

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE                   | Le novità in materia di tassazione di utili e capital gain percepiti da persone fisiche "qualificate"               |
| 2. IVA                                    | Detrazione Iva: ok per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi |
| 3. DOGANE                                 | Tax free shopping: Otello 2.0   |
| 4. LEGALE                                 | Impugnabile dal CdA la delibera del collegio sindacale a contenuto gestorio   |
| 5. ACCERTAMENTO<br>TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Senza il calcolo degli interessi la cartella di pagamento è nulla   |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI                | Principali novità   |
| 7. EVENTI E PUBBLICAZIONI                 | <i>Highlights</i>   |
-

# Fatturazione **Elettronica**



## FATTURAZIONE ELETTRONICA: ROAD MAP

Come già anticipato nelle precedenti edizioni del nostro **AC Tax Alert**, è ormai prossimo l'avvio della fatturazione elettronica:

- il 01 luglio 2018 partirà per acquisti di carburanti ed appalti; e
- dal 01 gennaio 2019 sarà un obbligo generalizzato.

Si tratterà di un cambiamento incisivo sul processo di fatturazione e registrazione di acquisti e vendite, ed il nostro Studio si propone di accompagnarVi lungo un percorso di avvicinamento a questa importante novità.

**Entro settembre 2018** organizzeremo presso il nostro Studio un workshop sul tema.

Gli interessati possono iscriversi inviando un'e-mail ad Anna Zecca ([anna.zecca@actaxlaw.com](mailto:anna.zecca@actaxlaw.com)) e Viktoria Ilieva ([viktoria.ilieva@actaxlaw.com](mailto:viktoria.ilieva@actaxlaw.com)) indicando cognome e nome del/dei partecipanti e eventuale organizzazione di appartenenza.

Già da oggi, raccoglieremo i vostri quesiti sull'argomento.

Inoltre, per chi fosse interessato all'esternalizzazione di tale servizio, Vi anticipiamo che stiamo negoziando con primarie *software house* condizioni di particolare favore.

Quesiti e richieste di informazioni possono essere inviate alla dott.ssa Adelia Quattri ([adelia.quattri@actaxlaw.com](mailto:adelia.quattri@actaxlaw.com)).

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DI UTILI E CAPITAL GAIN PERCEPITI DA PERSONE FISICHE “QUALIFICATE”

L'articolo 1, commi 999-1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) è intervenuto modificando il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria realizzati da persone fisiche al fuori dall'esercizio d'impresa in relazione alle partecipazioni qualificate.

Di recente Assonime, con la circolare n. 11 del 17 maggio 2018, ha sviscerato tali disposizioni che, di fatto hanno uniformato e semplificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, rendendo così irrilevante la natura qualificata o meno di tali partecipazioni.

In particolare, le nuove norme prevedono che i suddetti proventi siano assoggettati ad imposta con aliquota del 26 per cento, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni “non qualificate”.

Le novità in parola sono contenute in diverse disposizioni normative, in particolare:

- ✓ gli artt. 47 (redditi di capitale) e 68 (redditi diversi) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- ✓ gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 per quanto riguarda la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi;
- ✓ l'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 per quanto riguarda la disciplina della ritenuta a titolo d'imposta applicata agli utili percepiti dalle persone fisiche.

### Il nuovo regime impositivo dei capital gain

Per quanto riguarda il regime fiscale dei redditi diversi, come detto, la legge di Bilancio 2018 è intervenuta sia sull'articolo 68 del TUIR che disciplina la tassazione delle plusvalenze sia sugli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Prima dell'intervento della legge di Bilancio 2018, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, sommate algebricamente alle corrispondenti minusvalenze, risultavano imponibili per il 58,14 per cento del loro ammontare (prima ancora per il 49,72 per cento).

Con l'abrogazione di tale comma, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate risultano imponibili con il medesimo criterio utilizzato per le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, pertanto i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

Inoltre, nell'ambito del c.d. regime dichiarativo, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate saranno assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento così come già previsto per le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

### La nuova disciplina della tassazione dei dividendi

Per quanto riguarda la disciplina impositiva dei dividendi, i proventi derivanti dalla detenzione di partecipazioni qualificate non saranno più assoggettati come in precedenza ad aliquota progressiva ma saranno tassati, così come per le partecipazioni non qualificate, con ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento da parte dell'emittente.

### Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

Come espressamente disposto dal legislatore, tali norme si applicano:

- ✓ ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019 (a prescindere dal periodo di maturazione); ed
- ✓ ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Al fine di “non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, il legislatore ha comunque previsto una disciplina transitoria che conserva per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, ma maturati prima del 1° gennaio 2018, il previgente regime impositivo.

*A cura di*  
Dott. Davide Albonico

## **DETRAZIONE IVA: OK PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE ANCHE IN IPOTESI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI**

E' ammesso il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.

È questo il principio emerso con la sentenza n. 11533/2018 pronunciata dalle Sezioni Unite, nel cui corpus viene analizzato (e risolto) un problema di notevole importanza e, peraltro, al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale: ovvero sia la chance da parte dell'impresa/società (c.d. operatore/soggetto passivo business) di detrarre l'IVA sulle spese di ristrutturazione dell'immobile che detiene in locazione ma che è di proprietà di terzi.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno ritenuto fondati i rilievi della ricorrente, indicando, per un verso, le disposizioni normative da indicare nella fattispecie e, per altro, dirimendo la diatriba giurisprudenziale formatasi in argomento. Preliminarmente, viene evidenziato che ai fini della detrazione dell'imposta la strumentalità del bene deve essere verificata in concreto, tenendo conto cioè della sua effettiva destinazione, non potendosi ammettere limitazioni al diritto di detrazione. In tal senso, ben si comprende allora la diretta conseguenza: siffatta strumentalità deve essere accertata prescindendo dalla categoria catastale attribuita dall'Amministrazione.

In relazione al meccanismo della detrazione Iva per costi sostenuti su bene di un terzo, gli Ermellini hanno dato atto delle diverse pronunce giurisprudenziali sul punto, precisando che quelle che hanno escluso la detrazione manifestavano la preoccupazione che il contratto di locazione fosse solo strumentale, ovvero sia stipulato per consentire alla conduttrice una detrazione quando la proprietaria dell'immobile non ne avrebbe avuto diritto, in quanto non esercente attività d'impresa o professionale.

In particolare, Corte sottolinea che il nesso di strumentalità viene meno soltanto quando l'attività economica, anche potenziale, cui avrebbe dovuto accedere il soggetto passivo, "non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente". In altri

termini: la detrazione è ammessa: (i) accertando la strumentalità dell'immobile (anche di proprietà di terzi) rispetto all'attività economica esercitata dal soggetto passivo e (ii) nella sola circostanza in cui l'attività non sia stata poi effettivamente posta in essere, verificando se ciò dipende da circostanze estranee alla sfera d'azione del soggetto passivo.

La pronuncia delle Sezioni Unite si fonda sui principi affermati dalla Corte di Giustizia della Ue, secondo cui deve in ogni caso essere ammessa la detrazione dell'imposta relativamente ai beni che risultano strumentali all'attività d'impresa, al fine di rispettare il carattere di neutralità dell'IVA (CGUE sentenza relativa alla causa C-672/16, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA).

Accogliere un simile ragionamento, puntualizzava la Corte, ed utile anche ai fini del commento della sentenza in esame: (i) equivarrebbe a limitare il diritto alla detrazione per mezzo delle disposizioni applicabili in materia di rettifiche; (ii) contrasta con i principi del sistema comune dell'IVA nella parte in cui garantisce la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano di per sé soggette all'IVA; (iii) contrasta con il principio secondo cui il diritto alla detrazione resta, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, in ragione di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza tali beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta.

Ritornando al caso che ci occupa, ed in forza a quanto stabilito anche dalla giurisprudenza comunitaria retro esaminata, quindi, le Sezioni Unite hanno fornito una soluzione "intermedia" rispetta alla controversia sottoposta all'esame, stabilendo che deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche se su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale. Tanto deve riconoscersi – sostengono i giudici – anche se quest'ultima sia solo potenziale o di prospettiva, quindi anche se l'attività non abbia mai potuto concretamente esercitarsi per circostanze indipendenti ed estranee al contribuente.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

### TAX FREE SHOPPING: OTELLO 2.0

La nuova versione di OTELLO (c.d. OTELLO 2.0), interagendo con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture (in formato XML), consente di "provare" l'uscita dei beni personali che i viaggiatori extra Ue portano al di fuori del territorio italiano, ai fini del rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72. In particolare, non è più necessario il timbro della Dogana d'uscita

Queste le principali novità che emergono dalla determinazione 22 maggio 2018, n. 54088, sottoscritta dal direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui sono state definite le regole attuative per la fatturazione elettronica nell'ambito del cosiddetto "tax free shopping", il cui obbligo decorre dal 1° settembre 2018.

Peraltro, giova ricordare che la determinazione è stata "scortata" dalla nota n. 54505/2018 della stessa Agenzia delle Dogane, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo software e per l'interazione con le fatture emesse in formato elettronico.

Tra gli aspetti di maggiore interesse deve sottolinearsi l'anticipazione rispetto all'obbligo, che decorre dal 1° settembre 2018 ex art. 1, comma 1088, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, circa la fatturazione elettronica. Ed invero, le regole dettate sono immediatamente applicabili – dal 23 maggio 2018 - a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0.

In tal senso, in ipotesi di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell'uscita delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0. invece, in caso di uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Operativamente, dal momento che le fatture in formato cartaceo possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, ne consegue che le fatture cartacee potranno essere presentate al punto uscita dal territorio nazionale sino al 30 novembre 2018. Stesso termine concerne l'utilizzo dell'attuale versione di OTELLO, introdotta con EXPO

2015 e utilizzabile solo per l'uscita dei beni dei viaggiatori extra-Ue dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.

La disciplina di sgravio dell'IVA, in forza del provvedimento in esame, viene modificata. Ed invero: (i) il cedente emette fattura elettronica e trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Pertanto mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema; (ii) il cessionario fornisce prova dell'uscita delle merci, necessaria per lo sgravio dell'IVA, non più mediante il timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, bensì attraverso il codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.

E' bene ulteriormente ricordare che il tax free shopping prevede lo sgravio dell'Iva sulle cessioni di beni di un valore superiore a 154,94 euro, a favore di viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, destinati all'uso personale o familiare e da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per essere preparati all'entrata in vigore dell'obbligo, si consiglia di dotarsi fin da subito di un dispositivo di firma digitale (SPID di 2°livello o CNS Carta Nazionale dei servizi) necessari per l'autenticazione ad Otello 2.0.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

**IMPUGNABILE DAL CDA LA DELIBERA DEL COLLEGIO SINDACALE A CONTENUTO GESTORIO; Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa B, sent. del 23.04.2018.**

***Nonostante la mancanza di espresse indicazioni normative in materia, sono impugnabili le delibere del Collegio sindacale quando di per sé produttive di effetti diretti rispetto all'organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci.*** (massima non istituzionale)

Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Milano ha affermato, con un primo intervento giurisprudenziale reso in materia, la sussistenza di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo, concretizzatosi nel caso di specie nell'impugnazione, da parte del Consiglio di amministrazione, di una delibera del Collegio sindacale.

In particolare, il Tribunale di Milano ha inteso come "principio generale di sindacabilità" delle delibere di cui sopra, le regole di impugnabilità delle deliberazioni assembleari dettate, prima della riforma del diritto societario del 2003, dall'art. 2377 c.c. solo per le spa e delle srl, così come le regole di impugnabilità disciplinate dal "novello" art. 2388 c.c. solo per le delibere del Cda di spa.

Alla luce di queste norme, il Tribunale di Milano, ha inteso coprire il vuoto normativo inerente l'impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale, sostenendo che, ragionando diversamente, ed escludendo l'impugnabilità delle delibere del Collegio Sindacale, vi sarebbe un difetto di tutela, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In sostanza, laddove le delibere del Collegio Sindacale, in armonia con il carattere "interno" dell'attività tipica dell'organo di controllo, siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, non possono essere sottratte alla regola generale della impugnabilità.

Nel caso di specie, la situazione legittimante l'impugnazione, si presentava nell'ipotesi lesiva del diritto dal carattere "assoluto e incompressibile" del socio "ad ottenere l'integrazione dell'odg nelle società quotate" sancito espressamente dall'art. 6 della Direttiva 2007/36/ce, di fronte ad una delibera

propriamente di carattere gestorio adottata dal Collegio Sindacale, che si sostituiva al Cda in virtù del potere "sostitutivo", conferito all'organo di controllo dall'art. 126 bis TUF in tema di integrazione dell'odg di assemblea su richiesta del socio, il quale aveva valutato negativamente la richiesta del socio, ritenendola errata.

Tuttavia, il Tribunale ha precisato che "Tale carattere incompressibile del diritto del socio va senz'altro declinato nella non soggezione della richiesta del socio ad alcuna valutazione di merito e/o opportunità sull'oggetto dell'odg per il quale è stata formulata integrazione."

Le delibere del Consiglio di amministrazione e quella del Consiglio sindacale, negativa e positiva nei confronti della richiesta del socio, si pongono quale un continuum tra di esse, e, quindi, la posizione del Cda, e dei suoi membri, va paragonata a quella degli amministratori dissenzienti rispetto a una delibera dell'organo gestorio, con conseguente loro legittimazione alla impugnazione del provvedimento del Collegio sindacale.

Allo stesso modo, tale legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, ma con una portata più limitata rispetto a quella del Cda: per il socio, infatti, è richiesto che la delibera abbia una portata lesiva rispetto ad un suo diritto. Principio, quest'ultimo espressamente previsto dall'art. 2388, c. 4, c.c.

Lesiva, quindi, sarà una delibera del Collegio Sindacale che, come nel caso di specie, incida sull'esercizio del voto per la nomina degli amministratori secondo il metodo di lista, che sarebbe stato impedito dalla delibera del Collegio Sindacale che ammetteva un ordine del giorno comportante, invece, la sostituzione di solo una parte degli amministratori, peraltro, con il metodo maggioritario, facendo leva su disposizione statutarie.

Tale lesività, inoltre, giustificerebbe la richiesta di una richiesta di sospensione degli effetti della delibera, ex art. 2378 c.c. c. 4, in via d'urgenza, essendo palesemente integrati i requisiti del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora*.

*A cura di*  
Dott.ssa Alessandra Mosca

## SENZA IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LA CARTELLA DI PAGAMENTO E' NULLA

E' da considerarsi nulla la cartella di pagamento priva dell'indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso, dal momento che il contribuente che la riceve non può verificare la correttezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria e, dunque, non può difendersi adeguatamente.

Questo, in sintesi, il principio che è stato sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10481 del 3 maggio 2018.

Già in passato, con le sentenze n. 15554/2017 e n. 8651/2009, la Suprema Corte ha sottolineato che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento relativa a un debito tributario deve essere motivata e, quindi, completa di ogni elemento. In particolare, il contribuente deve essere messo in grado di verificare, da un lato, la correttezza del calcolo degli interessi e, dall'altro, deve essere esplicitato il criterio di calcolo applicato dall'Esattore. Dunque, è necessario – secondo i Supremi giudici – che vengano indicate le singole aliquote prese a base delle annualità, non essendo possibile inserire solo l'ammontare globale degli interessi dovuti.

Ripercorrendo i fatti in controversia, nella fattispecie in disamina una contribuente si era vista notificare una cartella di pagamento scaturente da un atto di accertamento "a monte" per maggiore Irpef. Nella cartella erano stati riportati gli interessi dovuti, ma senza l'indicazione dei criteri usati per il calcolo degli stessi.

Per tale ragione, la contribuente ricorreva in Commissione tributaria asserendo la lesione di tale principio motivazionale e lo stesso Collegio giudicante riteneva la cartella nulla, annullando di conseguenza gli interessi asseritamente dovuti.

Ritenendo la decisione viziata nella sostanza decisionale, l'Agenzia è ricorsa in Cassazione sul presupposto in diritto che non fosse necessaria alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti per duplice considerazione che, per un verso, gli interessi sono rigidamente predeterminati per legge, sia perché la cartella viene redatta secondo un modello ministeriale che non prevede siffatta specificazione.

La Corte di Cassazione si è espressa affermando che l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento

deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.

Ed invero, la conseguenza della mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi, con effetti consequenziali anche in ordine alle relative sanzioni.

Di contro, non è onere del cittadino ricostruire le motivazioni dell'atto, e quindi del calcolo degli interessi, attingendo a nozioni giuridiche che esulino dalla sua sfera di competenza e di pertinenza: per cui, l'indicazione dell'anno d'imposta, del provvedimento da cui derivano gli interessi o il richiamo alle norme in base a cui gli stessi sono stati calcolati non è sufficiente a rispondere all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 dello Statuto del contribuente.

Ritornando al caso in discussione, come anticipato nelle premesse, nel decidere la controversia, gli Ermellini richiamano anche la decisione n. 8651 del 2009 con la quale veniva rigettato un ricorso prodotto dall'Amministrazione Finanziaria, avverso una sentenza di secondo grado che aveva rilevato il difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Insomma, ad avviso della Suprema Corte, gli atti della riscossione devono essere adeguatamente motivati anche per la parte concernente agli interessi perché ciò consente al contribuente di approntare una difesa efficace per l'eventuale contenzioso.

Da tutto ciò discende, che ben si può parlare di motivazione adeguata allorché l'atto di riscossione contenga indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, mentre non si può invocare l'equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell'atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione del ruolo e della cartella (vedasi Cass., n. 11446 del 2006 e n. 15188 del 2013).

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano



## GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Salerno, sent. 10 aprile 2018*

### Fallimento: revocabile la cessione del leasing in quanto danneggia i creditori

Secondo la sentenza del 10 aprile 2018 del Tribunale di Salerno, la cessione del contratto di leasing impedisce alla curatela la possibilità di riscattare l'immobile oggetto del rapporto, pertanto il presupposto del pregiudizio alle ragioni dei creditori è integrato dalla perdita del potenziale acquirente dell'immobile che, se acquisito alla massa fallimentare, avrebbe avvantaggiato il ceto creditorio.

*Suprema Corte di cassazione, sentenza n. 9973/2018*

### Gli amministratori di s.p.a. privi di deleghe hanno l'obbligo di agire informati

Il dovere di agire informato gravante sugli amministratori di s.p.a. privi di deleghe operative implica l'obbligo degli stessi di informazione e di attivazione al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui potrebbe derivare un danno per la società.

*CTP Vicenza, Sentenza 29.9.2017, n. 678/2/17*

### Omessa tenuta contabilità di magazzino

È illegittimo l'accertamento induttivo basato sulla mancata tenuta della contabilità di magazzino da parte di una società di persone in contabilità semplificata (esonerata da tale adempimento), che ha regolarmente predisposto il prospetto di dettaglio delle rimanenze.

*Cass. sentenza 16.5.2018, n. 12026*

### Redditometro

Al fine di superare la presunzione dell'accertamento tramite redditometro è sufficiente la mera produzione, da parte del contribuente, di documentazione bancaria. Quest'ultima infatti "fornisce tutte le indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull'eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti, rientrando a pieno titolo nella documentazione idonea richiesta" dall'art. 38 DPR n. 600/73 (prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 122/2010), "la cui esibizione è in grado di scalfire le risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio".

*Cass. sentenza 18.5.2018, n. 12265*

### Acquisto auto usate e regime del margine

L'acquirente di un bene usato, qualora intenda successivamente rivenderlo, è tenuto a verificare con l'ordinaria diligenza l'effettiva applicabilità del regime del margine, al sussistere di "qualche indizio «che faccia sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione» da parte del fornitore".

In particolare, in caso di compravendita di autoveicoli usati, un indizio della sussistenza di tale fattispecie è rappresentato dal fatto che il cedente sia un imprenditore commerciale che svolge professionalmente l'attività di rivendita / noleggio / leasing di autoveicoli.

Ai fini della verifica della qualifica del cedente (imprenditore o meno) l'acquirente deve individuare l'identità dei precedenti proprietari come risultante dalla carta di circolazione.

*Cass. sentenza 24 aprile 2018, n. 9993*

### Evasione del manager

L'azienda è tenuta al versamento delle sanzioni fiscali per i ricavi "in nero" e l'evasione prodotti dall'amministratore ancorché lo stesso abbia agito per fini personali e con dolo. È, infatti, sufficiente, a tal fine, che le attività rientrino nell'oggetto sociale.



## PRASSI

*Decreto MEF 14.5.2018*

### Transfer Pricing

È stato pubblicato sulla G.U. 23.5.2018, n. 118 il Decreto che individua le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni" di cui all'art. 110, comma 7, TUIR in materia di prezzi di trasferimento (c.d. "transfer pricing").



## ITALIA OGGI

### 1. **Stoccaggio col placet Dogane**

Numero 96 del 24/04/2018, pag. 29

(<https://www.italiaoggi.it/news/stoccaggio-col-placet-dogane-2263942>)

Coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati, di cui non sono titolari, devono essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di un'apposita istanza.

Questa una delle più importanti novità espresse dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ha firmato il D.M. 12 aprile 2018, attuativo delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 in tema di autorizzazione allo stoccaggio, presso depositi di terzi, di prodotti energetici.

(Autore Avv. Vincenzo Cristiano)

### 2. **Semaforo verde per la fatturazione elettronica obbligatoria**

Numero 93 del 20/04/2018, pag. 31

(<https://www.italiaoggi.it/news/semaforo-verde-per-la-fatturazione-elettronica-obbligatoria-2263048>)

Il Consiglio Ue ha autorizzato l'Italia a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, ad eccezione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione di esecuzione (Ue) n. 2018/593 del 16 aprile 2018.

Da punto di vista temporale la decisione si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

### 3. **Gruppo Iva al via dal 2019**

Numero 85 del 31/04/2018, pag. 31

(<https://www.italiaoggi.it/news/gruppo-iva-al-via-dal-2019-2260752>)

Possono optare per la costituzione di un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo. Tali requisiti devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione è stata esercitata. La procedura per la costituzione è telematica e ogni gruppo avrà un proprio numero di partita Iva.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

### 4. **Illegittima l'Iva sulle royalty, la Cassazione contro le dogane**

Numero 85 del 31/04/2018, pag. 31

(<https://www.italiaoggi.it/news/illegittima-l-iva-sulle-royalty-la-cassazione-contro-le-dogane-2260766>)

Illegittima l'Iva sulle royalty. L'imposta corrisposta con il meccanismo dell'inversione contabile, anche a seguito di accertamento relativo alle royalty, non può essere nuovamente richiesta/pretesa dall'Autorità doganale quale tributo di importazione, configurandosi comunque quale imposta interna a prescindere dalle modalità di riscossione. Questo il principio espresso dalla sentenza 6 aprile 2018, n. 8473, la prima della Corte di cassazione a dichiarare l'illegittimità dell'Iva sulle royalty, all'esito di accertamenti svolti dall'Agenzia delle dogane.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

## EUTEKNE.INFO

### **Per le costruzioni in prossimità della linea doganale verifica caso per caso**

(NUMERO 13 aprile 2018)

<http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=670042>

Con la nota n. 24499 del 6 aprile 2018, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane si è espressa con riguardo a un quesito in cui è stato chiesto di fornire un'interpretazione univoca, da valere su tutto il territorio nazionale, circa l'esatta individuazione della "zona di vigilanza doganale".

Tale interpretazione consentirebbe agli operatori di conoscere preventivamente se, in base alla precisa localizzazione dei fabbricati da ivi realizzare e/o modificare, sia necessaria o meno l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 1 del DLgs. n. 374/90.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

## IL SECOLO XIX (INSERTO "IL NAVIGATORE")

### **1. Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi (NUMERO 12 aprile 2018)**

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/locazioni-brevi-ecco-il-nuovo-regime-fiscale>

E' stata di recente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la guida on line sulle "locazioni brevi" che costituisce, con il provvedimento del 12.07.2017 e la circolare 24/E/2017, un ulteriore tassello del mosaico relativo alle nuove regole introdotte dall'articolo 4 del D.L. 50/2017 sulla disciplina fiscale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

L'Articolo "esplode" la problematica.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

### **2. Detrazione Iva nel payback farmaceutico (NUMERO 19 aprile 2018)**

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/detrazioni-iva-nel-payback-farmaceutico>

Con la legge di bilancio 2018, il Legislatore nazionale ritorna finalmente ad occuparsi del complicato meccanismo del payback farmaceutico. Il passaggio normativo era da tempo atteso dalle imprese del settore, dopo che l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata nel 2015, in risposta a una richiesta di consulenza giuridica e si stava sviluppando un contenzioso alimentato anche da comportamenti difforni degli operatori interessati.

L'Articolo "esplode" la problematica.

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)



## **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 06 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.